

AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolari 2018-2019

Circolare n. 13 del 31 maggio 2019

La **Circolare n.13/E del 31 maggio 2019** contiene una serie di puntualizzazioni su specifiche questioni con una serie di novità per i lavori di adeguamento sismico e l'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici, oltre a quelli volti al risparmio energetico (*Ecobonus*).

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/297154/CIRCOLARE+N+13+CORRETTA+SENZA+INDIRIZZI.pdf/de75ad4c-ab90-4535-13fe-1f018dacf92a>

Circolare n. 17 del 23 luglio 2018

La cessione del *Sismabonus* e dell'*Ecobonus* può avvenire anche nei confronti di subappaltatori o di fornitori che eseguono lavori non agevolati, purché siano inclusi nel medesimo contratto d'appalto avente ad oggetto gli interventi cui si applicano i medesimi bonus fiscali.

Ammessa anche la cessione a favore di imprese diverse da quella che ha eseguito direttamente i lavori agevolati, ma facenti parte dello stesso Consorzio o della stessa Rete d'impresa.

Queste alcune delle precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella **Circolare n.17/E del 23 luglio 2018**, che affronta nuovamente il tema della cessione del credito corrispondente alle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica (cd. *Ecobonus*) e di prevenzione sismica (cd. *Sismabonus*) eseguiti su fabbricati esistenti.

La CM 17/E/2018, innanzitutto, estende anche al *Sismabonus* i chiarimenti forniti con la precedente CM 11/E del 18 maggio 2018, nella quale, in merito alla cessione dell'*Ecobonus*, era stato già precisato che: o i soggetti che possono acquistare il credito sono i fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili, oppure "*altri soggetti privati*", intendendosi per tali i soggetti (persone fisiche, esercenti lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti), che, seppur diversi dai fornitori che realizzano gli interventi, siano comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/297470/Circolare+n+17+del+23+luglio+2018_Circolare+17E+del+23072018+.pdf/f31a10a6-9f92-cd77-98d8-d8a294776e3f

Circolare n. 11 del 18 maggio 2018

La cessione dell'*Ecobonus* può avvenire nei confronti dell'impresa che esegue i lavori agevolati, o di altri soggetti privati purché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. In ogni caso, è ammessa una sola cessione ulteriore a quella originaria.

Fornita, inoltre, la definizione di "*banche ed intermediari finanziari*" esclusi, in via generale, dal novero dei possibili acquirenti il credito (salva l'ipotesi di cessione effettuata dai soggetti "*incapienti*").

Questi alcuni dei chiarimenti contenuti nella **Circolare n.11/E del 18 maggio 2018**, con la quale l'Agenzia delle Entrate fornisce precisazioni sull'ambito applicativo della cessione del credito

d'imposta, corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (cd. *Ecobonus*, di cui all'art.14 del DL 63/2013, convertito con modifiche nella legge 90/2013), anche alla luce delle modifiche da ultimo introdotte dalla legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) e per le quali è comunque attesa l'emanazione di un nuovo Provvedimento attuativo, ulteriore a quello del 28 agosto 2017.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/297528/Circolare+n+11+del+18+maggio+2018_Circolare+n.+11E+del+18052018.pdf/1b21bad1-08b7-f7a8-255f-53bcf59b68d2

Circolare n. 7 del 27 aprile 2018

In caso di lavori condominiali, i limiti di spesa massimi previsti per il *Sismabonus* (96.000 euro) e per l'*Ecobonus* (40.000 euro) operano per ciascuna unità immobiliare di cui si compone l'edificio e, autonomamente, per ognuna delle relative pertinenze.

Questo uno dei principali chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella **Circolare n.7/E del 27 aprile 2018**, nella quale, come avvenuto anche lo scorso anno, vengono riepilogati e forniti nuovi chiarimenti su tutte le agevolazioni da indicare in dichiarazione dei redditi, in vista della prossima presentazione del 730/2018, o Unico/2018, relativi al periodo d'imposta 2017.

In caso di ristrutturazione con ampliamento di un box pertinenziale, la detrazione dall'Irpef del 50% delle spese sostenute per la realizzazione del box spetta anche per quelle necessarie all'ampliamento dello stesso, nell'ipotesi in cui al termine dei lavori si realizzi un nuovo posto auto. Inoltre, in caso di acquisto di box pertinenziale a un immobile abitativo è possibile fruire della detrazione anche se il pagamento è effettuato con mezzi diversi dal bonifico, purché tale pagamento avvenga in presenza del notaio.

Queste due importanti precisazioni, in tema di detrazione per lavori di ristrutturazione edilizia, sono contenute, tra le altre, nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate 7/E del 27 aprile 2018.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/297557/Circolare+n+7+del+27+04+2018_CIRCOLARE+7+E.pdf/b92964f7-2c1b-51d1-210a-4bc28db21066